



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2012
(OR. en)**

15912/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0174 (NLE)**

**PECHE 458
UD 268
OC 634**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 28.11.2012

REGOLAMENTO (UE) N. .../2012 DEL CONSIGLIO

del

**relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire
ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca
nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica
dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento dell'Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Gli ultimi 15 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca. Il livello di autosufficienza dell'Unione per i prodotti della pesca è sceso dal 57% al 38%. Per non mettere a repentaglio la produzione unionale di prodotti della pesca e per garantire all'industria di trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere, parzialmente o totalmente, i dazi doganali per una serie di prodotti nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Per garantire parità di condizioni ai produttori dell'Unione, è opportuno altresì tener presente la sensibilità di taluni prodotti della pesca specifici sul mercato dell'Unione.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1062/2009¹ il Consiglio ha disposto l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo dal 2010 al 2012. Poiché il periodo di applicazione di tale regolamento scade il 31 dicembre 2012, è importante che le norme pertinenti ivi contenute siano applicabili nel periodo dal 2013 al 2015.

¹ GU L 291 del 7.11.2009, pag. 8.

- (3) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura¹, è oggetto di riesame nell'ambito della riforma della politica comune della pesca. Detto regolamento prevede un regime di sospensione dei dazi tariffari per determinati prodotti della pesca. Al fine di rendere il sistema più coerente e razionalizzare le procedure inerenti alle preferenze autonome dell'Unione per i prodotti della pesca, è opportuno istituire una serie di contingenti tariffari autonomi che sostituiscano dette sospensioni e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 104/2000. Il volume dei nuovi contingenti tariffari autonomi dovrebbe essere sufficiente ad assicurare un adeguato approvvigionamento in materie prime dei prodotti della pesca all'Unione e a garantire la prevedibilità e la continuità delle importazioni.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca², prevede un numero limitato di sospensioni per prodotti della pesca. Al fine di rendere il sistema più coerente e razionalizzare le procedure inerenti alle preferenze autonome dell'Unione per i prodotti della pesca, è opportuno istituire una serie di contingenti tariffari autonomi che sostituiscano dette sospensioni. Il regolamento (UE) n. 1344/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. Il volume dei nuovi contingenti tariffari autonomi dovrebbe essere sufficiente ad assicurare un adeguato approvvigionamento in materie prime dei prodotti della pesca all'Unione e a garantire la prevedibilità e la continuità delle importazioni.

¹ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

² GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.

- (5) È importante dare all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca la sicurezza di approvvigionamento di materie prime della pesca necessaria per consentire crescita e investimenti costanti e, ancora più importante, per consentirle di adeguarsi alla sostituzione delle sospensioni con i contingenti senza perturbazioni degli approvvigionamenti. È opportuno pertanto prevedere per alcuni prodotti della pesca cui si sono applicate sospensioni un sistema che determini, in presenza di determinate condizioni, un aumento automatico dei contingenti tariffari applicabili.
- (6) È opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.
- (7) Al fine di assicurare la gestione comune efficace dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, è opportuno che la Commissione sia in grado di sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informare gli Stati membri di conseguenza.

- (8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario¹, instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Articolo 1

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

1. Senza indugio la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre del relativo anno civile sia stato utilizzato l'80% del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all'allegato. In tal caso, il contingente tariffario annuale stabilito nell'allegato è considerato automaticamente aumentato del 20%. Il contingente tariffario annuale aumentato è il contingente tariffario applicabile a tale prodotto della pesca per l'anno civile in questione.
2. Su richiesta di almeno uno Stato membro e fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre dell'anno civile in questione sia stato utilizzato l'80% del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all'allegato. In tal caso, si applica il paragrafo 1.

3. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri che le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 sono state soddisfatte e pubblica l'informazione relativa al contingente tariffario di nuova applicazione nella serie C della *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.
4. Nessun altro aumento può essere apportato nello stesso anno civile a un contingente tariffario aumentato ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

1. Nel regolamento (CE) n. 104/2000 l'articolo 28 e l'allegato VI sono soppressi.
2. Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011, le voci relative a prodotti della pesca contrassegnate dai codici TARIC 0302 89 90 30, 0302 90 00 95, 0303 90 90 91, 0305 20 00 11, 0305 20 00 30, 1604 11 00 20, 1604 32 00 10, 1605 10 00 11 e 1605 10 00 19 sono soppresse.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Quantitativo annuale del contingente (t)*	Dazio contingente	Periodo contingente
09.2759	ex 0302 51 10	20	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione ^{(1) (2)}	70 000 ⁽⁷⁾	0 %	1.1.2013-31.12.2015
	ex 0302 51 90	10				
	ex 0302 59 10	10				
	ex 0303 63 10	10				
	ex 0303 63 30	10				
	ex 0303 63 90	10				
	ex 0303 69 10	10				
09.2765	ex 0305 62 00	20	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione ^{(1) (2)}	2 600	0 %	1.1.2013-31.12.2015
		25				
		29				
	ex 0305 69 10	10				
09.2776	ex 0304 71 10	10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione ^{(1) (2)}	30 000	0 %	1.1.2013-31.12.2015
	ex 0304 71 90	10				
	ex 0304 95 21	10				
	ex 0304 95 25	10				

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Quantitativo annuale del contingente (t)*	Dazio contingente	Periodo contingente
09.2761	ex 0304 79 50 ex 0304 79 90 ex 0304 99 99	10 11 17 85	Merluzzi granatieri (<i>Macruronus</i> spp.), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione ^{(1) (2)}	25 000 ⁽⁷⁾	0 %	1.1.2013-31.12.2015
09.2798	ex 0306 16 99 ex 0306 26 90	20 12 92	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus borealis</i> , non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione ^{(1) (2) (4)}	9 000	0 %	1.1.2013-31.12.2015
09.2794	ex 1605 21 90 ex 1605 29 00	45 50	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus borealis</i> , cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione ^{(1) (2) (4)}	30 000	0 %	1.1.2013-31.12.2015
09.2800	ex 1605 21 90 ex 1605 29 00	55 60	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus jordani</i> , cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione ^{(1) (2) (4)}	2 000	0 %	1.1.2013-31.12.2015
09.2802	ex 0306 17 92 ex 0306 27 99	10 10	Gamberetti e gamberi della specie <i>Penaeus Vannamei</i> , anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione ^{(1) (2)}	20 000	0%	1.1.2013-31.12.2015

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Quantitativo annuale del contingente (t)*	Dazio contingente	Periodo contingente
09.2760	ex 0303 66 11	10	Naselli (<i>Merluccius</i> spp. esclusi <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Urophycis</i> spp.), e abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>) congelati, destinati alla trasformazione	12 500	0 %	1.1.2013-31.12.2015
	ex 0303 66 12	10				
	ex 0303 66 13	10				
	ex 0303 66 19	11				
		91				
	ex 0303 89 70	10				
09.2774	ex 0304 74 19	10	Naselli del Pacifico (<i>Merluccius productus</i>), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	12 000	0 %	1.1.2013-31.12.2015
	ex 0304 95 50	10				
09.2770	ex 0305 63 00	10	Acciughe (<i>Engraulis anchoita</i>), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	2 500	0 %	1.1.2013-31.12.2015
09.2788	ex 0302 41 00	10	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	17 500	0 %	1.10.2013-31.12.2013
	ex 0303 51 00	10				1.10.2014-31.12.2014
	ex 0304 59 50	10				
	ex 0304 86 00	10				1.10.2015-31.12.2015
	ex 0304 99 23	10				

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Quantitativo annuale del contingente (t)*	Dazio contingente	Periodo contingente
09.2792	ex 1604 12 99	1111	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione ⁽¹⁾ ₍₂₎	15 000 ⁽⁶⁾	6 %	1.1.2013-31.12.2015
09.2790	ex 1604 14 16	20 30 40 95	Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ₍₂₎	22 000	0 %	1.1.2013-31.12.2015
09.2762	ex 0306 11 90 ex 0306 21 90	10 10	Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.), vive, refrigerate, congelate, destinate alla trasformazione	200	6 %	1.1.2013-31.12.2015
09.2785	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	10 10	Corpo (5) di calamari (<i>Ommastrephes</i> spp. – esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> –, <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ₍₂₎	45 000	0 %	1.1.2013-31.12.2015

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Quantitativo annuale del contingente (t)*	Dazio contingente	Periodo contingente
09.2786	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	20 20	Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp. – esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> –, <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	3 000	0 %	1.1.2013-31.12.2015
09.2777	ex 0303 67 00 ex 0304 75 00 ex 0304 94 90	10 10 10	Merluzzi d'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	350 000 ⁽⁷⁾	0 %	1.1.2013-31.12.2015
09.2772	ex 0304 93 10 ex 0304 94 10 ex 0304 95 10 ex 0304 99 10	10 10 10 10	Surimi, congelato, destinato alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	66 000 ⁽⁷⁾	0 %	1.1.2013-31.12.2015
09.2746	ex 0302 89 90	30	Lutiano rosso (<i>Lutjanus purpureus</i>), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1 650 ⁽⁷⁾	0 %	1.1.2013-31.12.2015

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Quantitativo annuale del contingente (t)*	Dazio contingente	Periodo contingente
09.2748	ex 0302 90 00	95	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia	11 000 ⁽⁷⁾	0 %	1.1.2013-31.12.2015
	ex 0303 90 90	91				
	ex 0305 20 00	30				
09.2750	ex 1604 32 00	10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione ⁽¹⁾	6 600 ⁽⁷⁾	0 %	1.1.2013-31.12.2015
09.2764	ex 1604 11 00	20	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare ⁽¹⁾	1 300 ⁽⁷⁾	0 %	1.1.2013-31.12.2015
09.2784	ex 1605 10 00	11 19	Granchi della specie "King" (<i>Paralithodes camchaticus</i>), "Hanasaki" (<i>Paralithodes brevipes</i>), "Kegani" (<i>Erimacrus isenbecki</i>), "Queen" e "Snow" (<i>Chionoecetes</i> spp.), "Red" (<i>Geryon quinquedens</i>), "Rough stone" (<i>Neolithodes asperrimus</i>), <i>Lithodes santolla</i> , "Mud" (<i>Scylla serrata</i>), "Blue" (<i>Portunus</i> spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	2 750 ⁽⁷⁾	0 %	1.1.2013-31.12.2015

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Quantitativo annuale del contingente (t)*	Dazio contingente	Periodo contingente
09.2778	ex 0304 83 90 ex 0304 99 99	21 65	Pesci piatti, filetti congelati e altre carni (<i>Limanda aspera</i> , <i>Lepidopsetta bilineata</i> , <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i> , <i>Limanda ferruginea</i> , <i>Lepidopsetta polyxystra</i>), destinati alla trasformazione ^{(1) (2)}	5 000	0 %	1.1.2013-31.12.2015

* Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.

1) Contingente subordinato alle condizioni fissate negli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2) Non sono ammessi a beneficiare del contingente i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
- taglio (esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati),
- reimballaggio di filetti congelati individualmente,
- campionatura, cernita,
- etichettatura,
- condizionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

Non sono ammessi a beneficiare del contingente i prodotti destinati a subire trattamenti o operazioni che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. Sono ammessi a beneficiare del contingente soltanto i prodotti destinati al consumo umano.

- 3) In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 0306 11 90 (codice TARIC 10) e 0306 21 90 (codice TARIC 10) possono beneficiare del contingente se subiscono almeno una delle due operazioni seguenti: divisione del prodotto congelato, trattamento termico del prodotto congelato per l'eliminazione dei residui interni.
- 4) In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 1605 21 90 (codici TARIC 45 e 55) e 1605 29 00 (codici TARIC 50 e 60) possono beneficiare del contingente se subiscono l'operazione di trattamento di trasformazione di gamberi e gamberetti con gas d'imballaggio quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari.¹
- 5) Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli.
- 6) Espresso in peso netto sgocciolato.
- 7) Si applica l'articolo 3.
-

¹ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.